

Codice A1600A

D.D. 13 marzo 2020, n. 100

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Immissioni e gestione ittica nel Lago di Viverone - Anno 2020". Comune: Azeglio - Viverone (BI). Proponente: Comune di Azeglio (TO) e Viverone (BI). Screening di Valutazione di Incidenza rispetto al ZSC/ZPS 1110020 "Lago di Viverone".**



**ATTO N. DD-A16 100**

**DEL 13/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE,**

**ENERGIA**

**E**

**TERRITORIO**

**A1601B - Biodiversità e aree naturali**

**OGGETTO:** DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Immissioni e gestione ittica nel Lago di Viverone – Anno 2020". Comune: Azeglio - Viverone (BI). Proponente: Comune di Azeglio (TO) e Viverone (BI). Screening di Valutazione di Incidenza rispetto al ZSC/ZPS 1110020 "Lago di Viverone".

Premesso che

in data 27 febbraio 2020 (prot. n. 21949/A1601B) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza del Comune di Azeglio e del Comune di Viverone per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente "Immissioni nel lago di Viverone di coregoni e sostegno fauna ittica";

il progetto di sostegno e riqualificazione della fauna ittica proposto dal Comune di Viverone e Azeglio prevede azioni dirette ed indirette a sostegno di alcune specie "strategiche" per il mantenimento della qualità e delle consistenze dei popolamenti riferiti ad alcune specie di interesse ambientale in quanto naturalmente presenti, il luccio (*Esox cisalpinus*) ed il pesce persico (*Perca fluviatilis*), ed economico-ricreativo quale il coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*), immesso da più di un secolo e mezzo per la valorizzazione turistica ed economica dell'area. Come azioni indirette a sostegno delle specie saranno realizzate la posa di fascine sulle legnaie per facilitare la riproduzione del persico e l'estensione e l'aumento del periodo di tutela e della misura legale per il luccio. Le azioni dirette prevedono l'immissione annuale di avannotti di coregone lavarello, prodotti grazie alla fecondazione artificiale di gameti ottenuti da riproduttori selvatici appartenenti al medesimo lago e portati a maturazione presso gli incubatoi comunali di Viverone e Azeglio;

il progetto presentato è stato corredato da un'analisi dei possibili impatti redatto da un esperto ittiologo;

il lago di Viverone ricade all'interno della ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" istituita ai sensi delle Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 09/147/CE (ex 79/409/CEE) per la costituzione della Rete Natura 2000;

il progetto di ripopolamento incide sulla porzione di ZSC/ZPS classificata come lago propriamente detto in quanto il coregone ha abitudini pelagiche e non frequenta canali, rogge e stagni spondali e la posa di fascine per il pesce persico è sitospecifica e legata alle legnaie esistenti nei sottoriva prossimi a bassi fondali; peraltro il lago di Viverone non presenta immissari ed emissari degni di sostenere movimenti naturali della comunità ittica verso altri bacini;

il Piano Ittico della Regione Piemonte (PIR) (approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 29 settembre 2015, n. 101-33331) non dà alcuna indicazione gestionale della specie *Coregonus lavaretus*;

il Regolamento del 10 gennaio 2012, n. 1/R contempla tra le specie dell'allegato B, ovvero quelle per cui è ammessa l'immissione nelle acque interne regionali, anche il coregone;

le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificate con DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR n. 24-2976 del 29/2/2016, all'art. 3, lettera p), vietano l'introduzione e/o la diffusione di qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive di cui all'allegato B ed in tale allegato non è presente il coregone lavarello;

nelle Misure Sito Specifiche del Sito IT 1110020 (approvate con DGR n. 21-4635 del 6/2/2017) non vengono poste restrizioni specifiche alle immissioni, se non agli artt. 20 e 21 relativamente alla presenza e al potenziale disturbo in presenza di alcune specie di anfibi quali *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana lessonae*, *Rana dalmatina* e *Rana latastei*: ma la specie *Coregonus lavaretus* non frequenta i siti riproduttivi degli anfibi protetti dall'art. 20 (raccolte d'acqua ferma, anche temporanee, fossi, canali e stagni ad essi adiacenti) e non si ciba di Rana di Lataste (art. 21);

inoltre il coregone è incapace di ibridarsi con altre specie estranee al genere *Coregonus spp.* e l'introduzione del lavarello in altri laghi italiani non sembra aver comportato sensibili problemi di tipo competitivo alle preesistenti specie planctofaghe indigene;

pertanto, la competizione alimentare del coregone con le altre specie ittiche e con le componenti delle biocenosi acquatiche è minima e per nulla in grado di generare pressioni negative sull'ecosistema del sito;

la specie, o meglio il genere *Coregonus spp.*, è inserito nell'allegato V della Direttiva Habitat nonché nell'Allegato E del DPR 357/97 - Specie animali e vegetali di interesse comunitario, il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione;

quindi, le specie ittiche oggetto del progetto presentato dal Comune di Viverone e di Azeglio non possono determinare alcun impatto sugli ambienti forestali e agricoli, né sulle specie vegetali delle acque ferme, paludi e torbiere, e delle acque correnti, in quanto la loro dieta è costituita prevalentemente da altre forme di vita animale; il loro comportamento, inoltre, non causa la movimentazione del substrato per la ricerca del cibo, con conseguente eventuale aumento di torbidità e sospensione di nutrienti, che potrebbero danneggiare la vegetazione acquatica.

Si ritiene pertanto che le attività previste, ed in particolar modo l'immissione del coregone (*Coregonus lavaretus*), non abbiano impatti sugli habitat e sulle specie motivo di istituzione del Sito della Rete Natura 2000 IT 1110020 "Lago di Viverone".

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, nonché dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"
- art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016
- D.G.R. n. 21-4635 del 6/2/2017 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione decimo gruppo di misure."
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/11/2017 "Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 5 ZSC della regione biogeografica continentale e di una ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte."
- D.P.G.R. n. 1/R del 10/1/2012 "Regolamento regionale recante: "Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R"
- Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 "Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica."
- l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 27/02/2020 prot. n.21949/A16.01.B pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 12/03/2020
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016

*determina*

per le motivazioni indicate in premessa, per il progetto “Immissioni e gestione ittica nel Lago di Viverone – Anno 2020”, proposto dal Comune di Viverone e dal Comune di Azeglio, ricadente nella ZSC/ZPS IT 1110020 “Lago di Viverone”, si esprimere giudizio positivo di valutazione d’incidenza a condizione che vengano immessi coregoni (*Coregonus lavaretus*) di provenienza esclusivamente dagli incubatoi locali.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 55 comma 1, lettere r), s) e t) della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601B - Biodiversità e aree naturali)  
Firmato digitalmente da Vincenzo Maria Molinari